



# COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

**Deliberazione copia del Consiglio Comunale  
N° 41 del 30/06/2021**

**Proposta Deliberazione n. 41 del 24/06/2021**

**Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2021.**

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17:36 nel Comune di Laconi, Casa comunale. Convocato con appositi avvisi scritti da parte del Presidente Dott. Argiolas Salvatore a norma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, e dell'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e notificati ai sensi di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

ARGIOLAS SALVATORE	P	SERRA LIVIO	P
DEIDDA MARIA IGNAZIA	P	SULIS BARBARA	P
MARINI GIOVANNI	P		
MEREU MANUELA	P		
FULGHESU SALVATORE	P		
COSEDDU GIUSEPPE	A		
DORE NICOLETTA	P		
MELIS VITTORIO	P		
MELOSU GIULIO	P		
CORONGIU SIMONA	P		
FULGHESU FAUSTO	P		

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 1

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Antonella Melis.

Il Sindaco Dott. Salvatore Argiolas assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Premesso** che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

### **Richiamato**

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

**Visto** l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Vista** la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

### **Considerato che:**

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;

- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

**Preso atto** che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

**Vista** la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

**Verificato** che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

**Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**Considerato che:**

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che *"per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *"i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;

- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali era stato ulteriormente differito al 31 maggio 2021;

**Dato** atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/03/2021, questa Amministrazione ha provveduto alla approvazione de Bilancio di Previsione 2021/2023;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 09.06.2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano Tecnico Economico Finanziario TARI 2021.", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

**Visto** il regolamento comunale che disciplina la TARI;

**Esaminato** il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

**Ritenuto** di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (69%) e utenze non domestiche (31%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

**Ritenuto** congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

**Tenuto** conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

**Visto** l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**Visto** il Regolamento di disciplina della TARI approvato con deliberazione n. 15 del 29.09.2020, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

**Preso atto** che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

**Atteso** che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

**Considerato** che l'art. 6 del DL. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni "finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche";

**Evidenziato** che *“i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”* (art. 6, comma 4 D.L. 73/2021);

**Verificato** che le agevolazioni da COVID sopra quantificate vengono interamente coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune per le suddette finalità;

**Visto** il trasferimento Fondo funzioni fondamentali parte Tari, anno 2020, per l'importo di euro 13.674,00, non utilizzati nell'anno 2020 e vincolati nel risultato di amministrazione;

**Viste** le FAQ della RGS, richiamate nell'allegato A “Istruzioni generali” al decreto 1 aprile 2021, in particolare la n. 11 e la n. 36 che rispettivamente recitano:

- FAQ n. 11 *“...Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili..... Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021).....”*.
- FAQ n. 36 *“.....Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola (di cui all'art. 107, c.5 del D.L. n. 18 del 2020). Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta....”*

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23.06.2021, ad oggetto: *“Agevolazioni Tari 2021 - Utenze non domestiche”*, con la quale l'amministrazione Comunale ha dato indirizzi per il riconoscimento di un abbattimento sulla quota complessiva di debito tari anno 2021 a carico delle utenze non domestiche, particolarmente colpite da questo periodo di chiusure e restrizioni economiche a causa della pandemia, con le quote non utilizzate per l'anno 2021;

**Di** dare atto che il costo del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsto per l'anno 2021, così come risultante dal PEF 2021 ammontante ad € 170.782,00, dovrà essere coperto per € 681,00 fondi MIUR edifici scolastici, € 2.345,06 utilizzo economie “Fondone TARI anno 2020” ed € 167.755,94 dal gettito derivante dall'applicazione del piano tariffario TARI per l'anno 2021;

**Considerato** che dalla quota del 2020 risulta una somma ulteriore pari a euro 2.345,06, che viene utilizzata per coprire una parte del conguaglio PEF Tari anno 2020, di cui all'art. 107, c.5 del D.L. n. 18 del 2020;

**Visto** il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Antonella Melis in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Presenti** e votanti n. 12

**Assenti** n. 1 (Giuseppe Cosseddu)

**Voti** favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0

**Con** voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

**Di** approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

**Di** stabilire, ai sensi della normativa vigente:

- un abbattimento sulla quota complessiva di debito tari anno 2021 a carico delle utenze non domestiche, particolarmente colpite da questo periodo di chiusure e restrizioni economiche a causa della pandemia, con le quote non utilizzate per l'anno 2021, per un importo pari a 11.328,94 da applicarsi direttamente in sede di elaborazione e stampa degli avvisi di versamento;
- la copertura di euro 2.345,06 per il conguaglio TARI di cui all'art. 107, c.5 del D.L. n. 18 del 2020;

**Di** dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con** voti favorevoli espressi per alzata di mano, stante l'urgenza di provvedere

### **DELIBERA**

**Di** dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Laconi, 24/06/2021

Il Responsabile del Servizio  
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

---

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Laconi, 24/06/2021

Il Responsabile Servizi Finanziari  
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.TO Dott. Salvatore Argiolas

Il Vicesegretario Comunale  
F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 05/07/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 05-07-21

Il Vice Segretario Comunale  
F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 05-07-21

Il Vice Segretario Comunale  
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

TARIFFE TARI 2021										
UTENZE DOMESTICHE										
					SUSA					
NF				FISSA	VAR					
1		NUCLEO FAMILIARE		0,37969	37,08	RESIDENTI				
2		NUCLEO FAMILIARE		0,46730	64,92	RESIDENTI				
3		NUCLEO FAMILIARE		0,50625	76,22	NON RESIDENTI N° 3 COMPONENTI CONVENZIONALI COME DA REGOLAMENTO				
3bis		NUCLEO FAMILIARE		0,53011	79,83	RESIDENTI				
4		NUCLEO FAMILIARE		0,57263	101,23	RESIDENTI				
5		NUCLEO FAMILIARE		0,58769	124,45	RESIDENTI				
6		NUCLEO FAMILIARE		0,58300	137,35	RESIDENTI				
UTENZE NON DOMESTICHE										
CAT				FISSA	VAR	TOTALE				
1	Musei biblioteche scuole luoghi culto			0,16999	0,58385	0,75384				
2	Distributori di carburanti			0,25791	0,88037	1,13828				
5	Alberghi con ristorante			0,59203	2,04806	2,64009				
6	Alberghi senza ristorante			0,49824	1,72626	2,22450				
7	Case di cura e di riposo			0,52169	1,79292	2,31461				
8	Uffici studi professionali agenzie			0,52755	1,81361	2,34116				
9	Banche istituti di credito			0,25791	0,89646	1,15437				
10	Negozi abbigliamento calzature cartolerie ferramenta			0,55100	1,89406	2,44506				
11	Edicola tabacchi farmacie			0,59789	2,06416	2,66205				
12	Attività artigianali falegname fabbro elettricista parrucchiere			0,45721	1,57455	2,03176				
13	Carrozzeria autofficina elettrauto			0,53341	1,83429	2,36770				
14	Attività industriali con capannone di produzione			0,24033	0,83210	1,07243				
15	Attività artigianali di produzione beni specifici			0,39273	1,35848	1,75121				
16	Ristoranti trattorie pizzerie osterie			3,24738	11,20344	14,45082				
17	Bar caffè pasticceria			2,56742	8,84966	11,41708				
18	Supermercato pane pasta macelleria generi alimentari			0,33412	1,14931	1,48343				
20	Ortofrutta pescherie fiori piante			0,19930	0,68958	0,88888				